

N. 11339/2015 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5402 del 2014, proposto da proposto dal prof. Alessandro Nuvolari, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Carrozza e Nicola Pignatelli con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valentina Petri in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 99;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Cineca;

nei confronti di

Nicola Giocoli;

per l'annullamento

– del provvedimento recante l'elenco dei candidati dichiarati idonei al ruolo di professore universitario di prima fascia (S.C. 13/C1 – Storia economica) pubblicato in data 19.2.2014 sul sito del MIUR, nella parte in cui dichiara non idoneo il ricorrente;

– del giudizio collegiale e dei due giudizi individuali negativi espressi con riferimento al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice dell'ASN per il settore concorsuale in oggetto ha ritenuto il candidato non idoneo, con votazione a maggioranza (3/5) dei propri componenti;

– di tutti i verbali e della relazione finale (doc. 6 ric.) relativi ai lavori della predetta Commissione, e in particolare del verbale n. 10 (in cui si dichiara non idoneo il prof. Nuvolari), del verbale n. 11 (che conferma il giudizio di inidoneità) e del verbale n. 2 del 9.3.2013 nella parte in cui prescrive che, con riferimento al punto 10 del verbale precedente, "si intende che i lavori in collaborazione saranno presi in considerazione solo nel caso sia possibile stabilire con certezza l'apporto individuale del candidato";

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, prof. Alessandro Nuvolari, ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per la seconda fascia di professore universitario indetta con Decreto Direttoriale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, in relazione al settore concorsuale 13/C1 ("Storia economica").

L'esito della procedura è stato sfavorevole in quanto la Commissione, nel giudizio collegiale finale, con determinazione assunta a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, mostra di avere ritenuto decisiva la circostanza che delle n. 18 pubblicazioni complessivamente presentate dal candidato, n. 14 sarebbero "non valutabili" in quanto scritte in collaborazione con altri autori e, secondo il criterio predeterminato dalla Commissione (cfr. verbale n. 2 del 9.3.2013), non sarebbe possibile stabilire con certezza l'apporto individuale del candidato.

Delle quattro pubblicazioni ritenute valutabili, due (le nn. 14 e 17) sono state classificate come di livello eccellente e due (le nn. 6 e 8) di livello "accettabile".

La collocazione editoriale delle riviste in cui risultano pubblicati gli articoli sottoposti al vaglio della Commissione è stata considerata, nella maggior parte dei casi (nove su quattordici), ottima, trattandosi di riviste inserite dall'ANVUR tra quelle di classe A per il settore 13/C1.

Il "curriculum" del prof. Nuvolari presenta, inoltre, diversi elementi rilevanti di qualificazione scientifica secondo le previsioni di cui all'art. 4 D.M. 76 del 2012 (responsabilità scientifica di n. 5 progetti di ricerca; attribuzione di n. 3 incarichi di insegnamento o ricerca presso istituti di ricerca di alta qualificazione; partecipazione a comitati editoriali di riviste di settore; un premio per l'attività scientifica).

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione egli superava due mediane delle tre previste e disciplinate dall'art. 6 e dall'Allegato B al D.M. n. 76 del 2012.

Avverso gli atti indicati in epigrafe il medesimo ha quindi proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:

I) Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche: difetto istruttorio, contraddittorietà ed illogicità manifeste; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei criteri predeterminati nel verbale n. 1; violazione dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990; contraddittorietà della motivazione:

– il ricorrente contesta in particolare che nel sistema seguito a livello internazionale dagli editori delle riviste scientifiche in materia non si usa in genere delimitare esattamente le parti elaborate dall'uno ovvero dall'altro co-autore ed il lavoro in collaborazione è in genere considerato come la sintesi di un lavoro di ricerca comune (vedi Relazione prodotta sub A e doc. 11 della produzione documentale del 28.5.2014).

– appare contraddittorio censurare la mancata determinazione del contributo individuale, elemento critico che finisce per rivolgersi all'impostazione editoriale delle riviste (in cui sono stati pubblicati i lavori scientifici esibiti dal candidato) le quali non adottano sistematicamente alcun criterio di "delimitazione" dell'apporto individuale e che, ciò nonostante, sono classificate dalla stessa ANVUR come riviste di prestigio nel settore ("classe A") ;

– il "prestigio delle riviste e/o delle case editrici (con riferimento alle riviste di fascia A e B)" è tra i criteri valutativi espressamente assunti dalla Commissione nel suo verbale n. 1 (criterio n. 8);

– nessun criterio è stato esplicitato preventivamente dalla Commissione allo scopo di definire la modalità con cui "misurare" l'apporto individuale del singolo co-autore nei lavori scientifici in collaborazione, né nella motivazione dei giudizi (collegiale ed individuali) vengono indicate le ragioni che hanno avrebbero indotto la Commissione a ritenere non riconoscibile l'apporto del ricorrente e le opere, di conseguenza, non valutabili;

– contraddittoriamente due commissari (professori Furiò e Giannetti) su tre hanno ritenuto riconoscibile il contributo individuale del prof. Nuvolari nelle 14 pubblicazioni in contestazione;

II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 D.D. MIUR n. 222 del 20.7.2012; eccesso di potere in tutte le sue forme: il motivo viene proposto per il caso in cui la non valutabilità delle 14 pubblicazioni si ritenga basata sul criterio maggiormente restrittivo di cui al verbale n. 2 del 9.3.2013 (doc. 6 ric.) nella parte in cui prescrive che, con riferimento al punto 10 del verbale precedente, "si intende che i lavori in collaborazione saranno presi in considerazione solo nel caso sia possibile stabilire con certezza l'apporto individuale del candidato".

Secondo il ricorrente, il criterio maggiormente restrittivo (ed innovativo rispetto a quanto deliberato dalla Commissione nella propria prima riunione) è stato tardivamente adottato, in un momento in cui doveva ormai considerarsi esaurito ogni potere dell'Organo valutativo di determinazione dei criteri, com'è nella logica sottesa all'art. 2, comma 8, D.D. MIUR n. 222 del 2012 (bando) che consente ai candidati di ritirare la domanda di partecipazione, entro gg. 15 dalla pubblicazione sul sito (dell'Università sede della procedura) delle determinazioni della Commissione relative ai criteri adottati. Trattasi di disposizione "di garanzia" a favore del singolo candidato, che conoscendo specificamente i criteri di valutazione che saranno applicati dalla Commissione nominata, può decidere di ritirarsi onde evitare un (probabile) giudizio negativo e la preclusione della sua partecipazione alle procedure di abilitazione, che saranno indette nel biennio successivo.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Anvur si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 4171 del 10.9.2014 questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente, apprezzando favorevolmente il "fumus" del ricorso, e fissato l'udienza di trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, del D.lgs. 104/2010.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Ritiene il Collegio che siano fondati tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso.

Sotto il primo profilo, la palese contraddizione tra quanto ritenuto dai due commissari, che hanno ritenuto riconoscibile l'apporto individuale del candidato e quanto riscontrato dagli altri tre che hanno ritenuto, viceversa, ben 14 opere "non valutabili" (in ragione della ritenuta non riconoscibilità, in esse, dell'apporto del prof. Nuvolari), appare insanabile.

La verificabilità dell'apporto individuale dell'autore (elemento di valutazione contemplato dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.M. n. 76 del 2012) non attiene tanto al momento di valutazione del "merito scientifico" (in linea di massima sottratta, com'è noto, al vaglio giurisdizionale) quanto piuttosto al "fatto" della obbiettiva riferibilità dell'opera a colui che se ne dichiara autore.

L'aperta contraddizione tra quanto ritenuto al riguardo dai commissari Furiò e Giannetti (che hanno ritenuto significativo e, quindi, "riconoscibile" l'apporto individuale del candidato in tutte le pubblicazioni proposte) e quanto verificato dagli altri commissari in termini opposti, finisce per essere sintomatica di travisamento dei fatti ovvero, più esattamente, di un incompleto ed incerto accertamento della circostanza (essenziale) delle oggettiva riferibilità delle pubblicazioni all'odierno ricorrente. Si deve pertanto ritenere che il giudizio sia viziato da difetto di istruttoria e connotato da perplessità nella motivazione: quanto appena evidenziato induce infatti a ritenere che la Commissione non abbia raggiunto un adeguato grado di sintesi e, comunque, non abbia adeguatamente esaminato le n. 14 pubblicazioni "contestate" e non abbia quindi motivato in modo coerente il giudizio finale di non idoneità.

Invero, tanto il giudizio finale collegiale quanto il criterio maggiormente selettivo fissato dalla Commissione nel verbale n. 2 del 9.3.2013 (oggetto di gravame) – in cui come visto si decideva che "si intende che i lavori in collaborazione saranno presi in considerazione solo nel caso sia possibile stabilire con certezza l'apporto individuale del candidato" – appaiono porsi in evidente contrasto rispetto ai dettami ed alla prassi seguiti dalla comunità scientifica di riferimento ed all'impostazione editoriale, seguita a livello internazionale dalle primarie riviste scientifiche del settore (in cui sono inseriti molti degli scritti del ricorrente).

E' risultato infatti che, per entrambe, non è determinante e non si provvede in genere a delimitare con esattezza le porzioni (paragrafi, capitoli ecc.) dell'elaborato riferibili esclusivamente ad uno dei coautori, senza contare che può spesso accadere che l'operazione sia semplicemente impossibile potendo l'elaborato nella sua interezza costituire lo sforzo comune e "inscindibile" dei due o più coautori.

Appare così contraddittoria ed irragionevole l'adozione di un criterio così selettivo e penalizzante quale quello sopra descritto che, in modo tranciante, conduce ad un giudizio di irrilevanza rispetto ad elaborati di elevato, se non eccellente, valore scientifico per la sola circostanza della non chiara delimitazione dell'apporto individuale del singolo coautore, la quale tuttavia non è pretesa né dalle riviste di settore che lo stesso sistema ANVUR classifica di classe A né, più in generale dai principi seguiti dalla comunità scientifica di riferimento.

Il criterio adottato appare altresì generico in quanto non specifica le modalità operative che dovrebbero condurre i commissari a qualificare come più o meno rilevante l'apporto individuale del singolo studioso, nei lavori in collaborazione.

Si deve altresì ritenere che nella specie il criterio "de quo" ed il giudizio che di esso è espressione appaiono ancor più irragionevoli e penalizzanti con riferimento alla specifica posizione curricolare dell'odierno ricorrente da cui emerge:

– che le 14 opere in collaborazione (v. pag. 5 – 7 ric.) sono state scritte per lo più a due ovvero al massimo a tre mani (e, pertanto, non da un numero assai elevato di autori, come spesso accade nell’ambito dei settori scientifici bibliometrici, di cui all’Allegato A al D.M. n. 76 del 2012), sicché l’apporto del prof. Nuvolari non si manifesta come secondario ma è da considerare tendenzialmente come paritetico ed equivalente a quello dell’altro coautore, anche in ragione della indifferenziata considerazione (anche sul piano grafico) che ricevono i nominativi degli autori nei 14 articoli contestati;

– l’elevata collocazione editoriale degli articoli pubblicati in riviste prestigiose; il rilievo degli altri titoli, diversi dalle pubblicazioni, esibiti dal ricorrente e anch’essi rilevanti ex art. 4, comma 4, D.M. n. 76 del 2012; il brillante superamento di due mediane su tre degli indicatori di produttività scientifica di cui all’Allegato B al D.M. n. 76 del 2012.

Così ricostruiti e valutati gli elementi rilevanti della fattispecie, il Collegio ritiene pertanto di aderire pienamente al principio già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella pronuncia n. 6298 del 10.12.2012, secondo cui “sono le caratteristiche del settore disciplinare e la volontà degli stessi coautori, implicita nella mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, a far ritenere assolutamente equivalente il loro apporto (come evenienza normale) e quindi, giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi” (cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 8.10.2013, n. 4943; id. 10.12.2012, n. 6298; id. 28.3.2003, n. 1615).

Alla luce di detto principio e di tutto quanto precede appare irragionevole (ed ingiusta) la conclusione opposta a cui è pervenuta la Commissione giudicatrice che ha ritenuto le opere in collaborazione come non valutabili, quindi “non rilevanti”, in virtù della mancanza di una materiale delimitazione dell’apporto individuale del ricorrente, la quale non può esser pretesa per le ragioni sopra ampiamente esposte e non può comportare, di per sé, l’esclusione dello scritto scientifico dal novero delle pubblicazioni valutabili.

Il ricorso merita pertanto di essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati in epigrafe.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:

– accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;

– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A..

Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 22/09/2015.